

N. TAR	2018 – 053
N. PROTOCOLLO	115484/RU DEL 22.10.2018
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) 2018/1579 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento (UE) 2018/163.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263 del 22.10.2018 nella quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 che, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di *determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121*, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Pertanto, a decorrere dal 23 ottobre 2018,

- per il prodotto sopra descritto le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti

Società	dazio antidumping definitivo (in EUR per unità)	CADD
Xingyuan Tire Group Co. Ltd.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.	61,76	C331
Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company Ltd.; Giti Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.	47,96	C332
Aeolus Tyre Co., Ltd.; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Pirelli Tyre Co., Ltd.	49,44	C333
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.	42,73	C334
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	49,31	
Tutte le altre società	61,76	C999

- l'applicazione delle aliquote di dazio individuale per le suddette società è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del reg.to (UE) 2018/1579; nel caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio previsto per «tutte le altre società»;
- gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al reg.to (UE) 2018/683 sono riscossi in via definitiva, svincolando la parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione è abrogato.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2018/1579.

Per il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*

Cinzia Bricca

Il Funzionario Delegato*

f.to Paola Paliano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in virtù dell'atto n. 12999/RI del 18.06.2018